

Vista la Legge 1 dicembre 2016 n° 225 riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (G.U. n. 282 del +02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53) vigente al 3.12.2016 (legge di Bilancio 2017)

Richiamato l'art. 64 c. 9 Disegno legge stabilità nel quale risulta che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000 è differito al 28 febbraio 2017;

Visto che a partire dal 2016 il pareggio di bilancio ha sostituito il patto di stabilità e che le nuove norme individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 29.11.2016 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale per il periodo 2017-2018-2019 con verifica rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica. Approvazione schemi";

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 12.07.2017, e la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26/7/2016 relative all'approvazione del DUP;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 22.11.2016 relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP;

Vista la vigente normativa in materia

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 30/04/2016;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dei tributi ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio bilancio ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;

CON votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti: n. 10 ,votanti: n. 8 favorevoli: n. 8 contrari: n. zero ed Astenuti: n. 2 (Costa e Forno)

DELIBERA

Di confermare, per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già previste per il 2016, condividendo il disposto della deliberazione G.C. n. 128 del 29.11.2016 avente oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU- TASI-TARI. Conferma aliquote 2017. Determinazioni".

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 10 Votanti: n. 10 Favorevoli: n. 10 Contrari: n. zero, Astenuti: n. zero, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

- 1,7 per mille: abitazione principale
- 1,00 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale
- 2,00 per mille: per tutte le altre tipologie immobiliari

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e dato atto che l'art. 10 c. 1 lettera a) Disegno Legge Stabilità 2017 modifica il comma 26 della Legge 208/2015 e considerato che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica alla TARI Né PER GLI Enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto / La sospensione non agisce per servizi che prevedono tariffe);

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 128 del 29.11.2016 avente oggetto: “;Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU- TASI-TARI. Conferma aliquote 2017. Determinazioni”

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
 “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con la L. 122/2010;

Visto il D.L. 201/2011 convertito con la L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

Vista la Legge di stabilità per l'anno 2014 n. 147/2013;

Vista la L. n. 56 del 07.04.2014;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto i Decreti nel Ministero dell'Economia e delle finanze del 30.03.2016 e del 04.08.2016;

Visto il D.L. 113/2016 convertito con la Legge n. 160 del 07.08.2016;

Vista la L. 164 del 12 agosto 2016 che ha modificato la Legge n. 243/2012;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 maggio 2016 relativo alle modalità di trasmissione dei bilanci e dati contabili degli enti locali nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

Visto il D.L. 193/2016 (Decreto Fiscale)

Visto il Disegno della Legge di Bilancio 2017 A.C. 4127 bis

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 25 del 14/07/2015, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione consiliare n. 9 del 05.05.2016, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che il comma 54, ha disposto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 19 del 29/07/2014, n. 25 del 14/07/2015 e n. 9 del 05.05.2016 è stata determinata l'aliquota relativa alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, determinando per le citate annualità le seguenti aliquote:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
MATTIO Daniele

IL CONSIGLIERE COMUNALE
Firmato digitalmente
PEROTTO Aldo Bartolomeo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MANZONE dott. Gianluigi



COMUNE di REVELLO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41**

OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **aperta** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MATTIO Daniele	SINDACO	Sì
2. PEROTTO Aldo Bartolomeo	VICE SINDACO	Sì
3. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Sì
4. FOSFORO Mara	CONSIGLIERE	Sì
5. BORGOGNONE Marina	CONSIGLIERE	Sì
6. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Giust.
7. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Sì
8. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Sì
9. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Sì
10. COSTA Paolo	CONSIGLIERE	Sì
11. RIBODETTO Franca	CONSIGLIERE	Giust.
12. ISOARDI Maria Maddalena	CONSIGLIERE	Giust.
13. FORNO Marco	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **MANZONE dott. Gianluigi** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.